

Codice DB1406

D.D. 21 aprile 2010, n. 1118

**O.P.C.M. n. 3683 del 13/06/2008. Evento alluvionale 29-30 maggio 2008. Ordinanze commissariali n. 1 del 25/06/2008, n. 5 del 02/08/2008 e n. 17 del 04/03/2009. Intervento TO\_DA14\_3683\_08\_431 - Sistemazione idraulica, di versante e viabilità Rio Carofrate in Comune di Torre Pellice (TO). Importo di progetto Euro 240.000,00. Conferenza di Servizi definitiva del 11/03/2010.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di approvare il progetto per la sistemazione idraulica delle tratte d'alveo del Rio Carofrate di che trattasi, nonché di autorizzare l'esecuzione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali trasmessi, che si restituiscono al Comune di Torre Pellice visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza le preventive autorizzazioni; come richiesto dal Comune di Villar Pellice ed evidenziato in sede di Conferenza di Servizi, il progetto esecutivo dovrà prevedere il consolidamento della scogliera esistente in massi ciclopici sita sul territorio comunale di Villar Pellice in corrispondenza dell'Intervento n.3; altresì, come richiesto dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Villar Pellice e rimarcato in sede di Conferenza di Servizi, tutti i muri in c.a. dovranno essere rivestiti in pietra;
2. gli elaborati del progetto esecutivo dovranno risultare maggiormente coerenti tra loro, sia riguardo la descrizione delle opere (es.: elaborato 010, legenda intervento n.4, l'attraversamento di località Barnaud non risulta previsto; elaborati 013 e 014, intervento n.4, le indicazioni della tipologia delle difese in massi di cava o d'alveo, cementati o non, non risultano congruenti con quanto previsto nel Computo Metrico Estimativo; ecc.), sia riguardo alcune rappresentazioni grafiche (es.: profondità fondazioni non spinta ad almeno 1m; risvolti difese intervento n.4 assenti; traccia limiti catastali del corso d'acqua non conforme alla legenda; elaborato n.11 e n.13, legenda *opere in demolizione*, in realtà risulta prevista la risagomatura delle sezioni di deflusso e lo spostamento di massi in alveo; elaborato 012, intervento n.2, sez. 4, posizionamento muro di difesa e limiti catastali non corretti, livello massima piena comprensiva del trasporto solido non indicato sulla sezione A-A; elaborato n.11, assenza della sez. n.7 di progetto; assenza di particolari costruttivi delle opere previste; ecc.);
3. in sede di progetto esecutivo dovranno essere predisposte o integrate le relazioni specialistiche previste dal D.M. 14/1/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" – Cap. 10, e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 C.S.LL.PP. del 02.02.2009, Cap. C 10.1 (in particolare la relazione geotecnica e la relazione sulla "pericolosità sismica di base" del sito); per quanto concerne gli aspetti geotecnici, dovranno essere precisati, per i singoli interventi, i parametri geotecnici dei terreni, mentre riguardo alla qualificazione sotto il profilo sismico dei siti dovranno essere ricavati i valori dell'azione sismica di base, la categoria di sottosuolo e la categoria topografica; riguardo la relazione geotecnica già prodotta, nella sezione "inquadramento idrogeologico" dovranno essere corretti i riferimenti al complesso basale che non paiono congruenti con il contesto locale;
4. il progetto esecutivo dovrà comprendere il piano di manutenzione delle opere;
5. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale (scogliere e muri in c.a.) dell'alveo del corso d'acqua in argomento,

nonché del nuovo attraversamento stradale, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.);

6. il piano d'appoggio delle strutture di fondazione di tutte le opere di difesa longitudinale, nonché delle spalle e della platea di fondazione del nuovo attraversamento stradale dovrà essere posto alla quota indicata negli elaborati di progetto, ovvero, spinto alla profondità di almeno 1m, rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, nel caso in cui risultasse individuato a quote minori di detto limite negli elaborati medesimi, fatta salva la presenza di substrato roccioso;

7. le opere di difesa longitudinale previste dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate e raccordate in corrispondenza dei manufatti esistenti; il paramento esterno inoltre dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;

8. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; gli stessi dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare, volume non inferiore a 0,30 m<sup>3</sup> e peso non inferiore a 8 q.li; i massi di cava dovranno essere a spacco; le difese realizzate in massi d'alveo dovranno in ogni caso essere intasate con cls (in coerenza con quanto indicato nel "Computo metrico estimativo" – elaborato progettuale n. 007), almeno per quanto riguarda le strutture di fondazione e la parte non a vista della struttura in elevazione; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati (cementati e non) a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

9. tutte le difese spondali previste dovranno essere intasate con terra e talee di salice;

10. il materiale demaniale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere di difesa spondale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

11. le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

13. i lavori dovranno essere eseguiti avendo cura di salvaguardare gli elementi di discontinuità dell'alveo e delle sponde, che favoriscono la formazione di microambienti idonei alla presenza di comunità biologiche ricche e diversificate; in particolare si dovrà porre attenzione a realizzare un fondo d'alveo vario e con elementi di discontinuità, quali massi a volumetria variabile, buche e salti, e a creare lungo le difese anfratti di varie dimensioni, a garanzia di un profilo naturaliforme del corso d'acqua;

14. i lavori in alveo non dovranno essere eseguiti nei mesi invernali (novembre-febbraio) al fine di non interferire con il periodo riproduttivo dei salmonidi presenti in zona;

15. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

16. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare

dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

17. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre richiedendo le necessarie autorizzazioni;

18. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre richiedendo le necessarie autorizzazioni;

19. l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

20. dovrà essere ottenuto l'assenso scritto alla realizzazione dei lavori da parte dei proprietari dei terreni privati;

21. dovranno essere rispettate le procedure autorizzative relative alle zone classificate sismiche previste dalla D.G.R. n.61-11017 del 17/11/2003 e dalla C.P.G.R. n.1/DOP del 27/4/2004;

22. tutte le opere che presentano rilevanza strutturale e che interessano la pubblica incolumità dovranno acquisire l'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori, ai sensi degli artt. n. 93 e 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;

di precisare che la Regione Piemonte riconosce "oneri di progettazione, oneri fiscali compresi" nella misura del 10% da calcolarsi sui lavori, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 10; i suddetti oneri sono da considerarsi al netto degli oneri derivanti dai disposti del D.Lgs. n. 81/2008; di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili in sintonia con l'O.P.C.M. n. 3683 del 13/06/2008.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente  
Andrea Tealdi